

culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

**Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

**Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi

4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).*

**Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro:

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**(A.C. 5267 – sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Incentivi per le piccole e medie imprese operanti nelle aree di confine).*

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari a 1 milione di lire annue. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese devono operare nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a

riserva dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1** (ex 3. 46). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Prima del comma 1, inserire le seguenti parole:* Qualsiasi tipo di finanziamento pubblico alle imprese private, diretto o indiretto, è vincolato ad incremento occupazionale a tempo indeterminato, a riduzione reale dell'orario di lavoro, al rispetto dell'intera normativa legale e contrattuale a tutela del lavoro dipendente.

**4. 2.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 3.** Malavenda.

*Al comma 1, sostituire:* un milione di lire con le seguenti: cinque milioni di lire

*Conseguentemente, all'articolo 35 sopprimere il comma 2.*

**4. 4.** Conte, Leone.

*Al comma 1, sostituire:* un milione di lire con le seguenti: cinque milioni di lire

**4. 5.** Conte, Leone.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* un milione di lire con le seguenti: tre milioni di lire.

**4. 6.** Casinelli, Testa, Schietroma, Alveti, Michelangeli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* un milione di lire annue con le parole: due milioni di lire annue per ciascun lavoratore.

*Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole:* limite massimo di lire 180 milioni con le parole: limite massimo di lire 360 milioni.

**4. 7** (ex 3. 38). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* un milione di con le seguenti: 2

**4. 8.** Malavenda.

*Seguono altri 3.856 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* un milione di con le seguenti: 99.996.

**4. 9.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* annue con la parola: quinquennale.

**4. 10.** Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 11.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi operanti su tutto il territorio nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.**

**4. 12** (ex 3. 58). Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si applicano le condizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.

**4. 13** (ex 3. 12). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. La decontribuzione viene concessa senza limiti di addetti al settore artigianato con le medesime modalità.

1-ter. Il credito d'imposta è pari a tre milioni di lire annui per ogni lavoratore disabile assunto e tempo indeterminato che abbia un'invalidità superiore al 65 per cento.

**4. 17** (ex 3. 59). Guidi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ogni finanziamento alle imprese private è espressamente vincolato:

a) all'eliminazione del lavoro straordinario (tranne quello ineliminabile dovuto

alla salvaguardia impianti, alla vigilanza interna, e ad analoghe necessità eccezionali);

b) alla riduzione a 35 ore settimanali dell'orario lavorativo a parità di salario o stipendio;

c) all'incremento occupazionale con nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.

**4. 14.** Malavenda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il credito di cui al comma precedente si applica, altresì alle assunzioni effettuate ai sensi della lettera a), articolo 1 della legge n. 230 del 1962.

*Conseguentemente all'A.C. 5266, articolo 2, comma 1 la tabella A è così modificata:*

Ministero politiche agricole:

2000: — 165 miliardi;

2001: — 80 miliardi.

**4. 15** (ex 3. 67). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il credito di cui al comma precedente si applica, altresì alle assunzioni effettuate ai sensi della lettera a), articolo 1 della legge n. 230 del 1962.

**4. 16** (ex 3. 60). Mazzocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alle imprese artigiane, commerciali e di servizi che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1997, è concesso, per quattro periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 1999 un credito d'imposta di lire 5 milioni annui.

Analogo credito d'imposta è riconosciuto ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, costituite suc-

cessivamente al 31 dicembre 1997, sempreché prestino la loro attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della società.

*Conseguentemente al comma 4 e al comma 6 dopo la parola: comma 1 aggiungere la parola: comma 1-bis.*

**4. 18** (ex 3. 63). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 19.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania 4, 13, 9, 7 e 11.**

\* **4. 20** (ex 3. 10). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Belloni.

*Sostituire il comma 2 con il seguente: Le imprese devono operare nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 449 del 1997.*

**4. 21** (ex 3. 62). Conte, Marzano, Leone.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le imprese devono operare all'interno del territorio nazionale ed ivi essere domiciliate fiscalmente.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.**

**4. 23** (ex 3. 56). Apolloni, Bagliani.

*Al comma 2 dopo le parole: è superiore aggiungere le seguenti: di almeno il 25 per cento rispetto.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**4. 24.** Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 2 sopprimere le parole da: e che siano confinanti fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**4. 22.** Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b.*

**Seguono le compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.**

**4. 26** (ex 3. 27). Oreste Rossi, Lembo, Anghinoni, Alborghetti, Ciapusci, Fontanini, Fontan, Guido Dussin, Ballaman, Bampo, Pittino, Chincarini, Bosco, Cavaliere, Dozzo, Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con: di cui agli obiettivi 1 e 3.*

**4. 29.** Malavenda.

*Al comma 2, dopo le parole: di cui all'obiettivo 1 aggiungere le seguenti: e 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.**

**4. 25** (ex 3. 51). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 2, dopo le parole: l'obiettivo 1 aggiungere le seguenti: 2 e 5b.*

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 17, 6, 7, 8, 11.**

**4. 27** (ex 3. 9). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* oppure adiacenti ai confini terrestri di stati esteri, ad esclusione di San Marino e Stato Vaticano.

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 6, 7, 13.**

**4. 28.** Paolo Colombo, Roscia.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché nell'area del comune di Pomigliano d'Arco.

**4. 30.** Malavenda.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o con aree che godono comunque dei benefici previsti per quelle di cui all'obiettivo 1.

**4. 31.** Carotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. Gli eventuali minori introiti derivanti dall'attuazione del presente comma sono compensati da maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

*2-ter.* Per i veicoli che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**4. 34** (ex 3. 55). Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I Presidenti delle Province nelle quali operano le imprese in grado di accedere alla concessione del credito di imposta di cui al comma 1 devono essere in

grado di dimostrare di aver efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale e contributiva nel loro territorio. Tale dimostrazione risulta da un documento che deve essere approvato ogni anno dalle due Camere.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.**

**4. 33.** Pagliarini, Chiappori, Formenti.

*Sopprimere il comma 3*

**4. 65** (ex 3. 41.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:* ed è comunque *sino a:* di imposta successivi.

**4. 36.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, dopo la parola:* successivi *la seguente:* non.

**4. 37.** Malavenda.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* Il credito d'imposta non è rimborsabile.

**4. 3** (ex 3. 65). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed è irrilevante ai fini dell'articolo 63 e 75 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

**4. 38** (\* 3. 29). Ciapusci.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed è irrilevante ai fini dell'articolo 63 e 75 del Testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- \* **4. 40** (ex \* 3. 42 e 3. 47, 3.2 e 3.48). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed è irrilevante ai fini dell'articolo 63 e 75 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

- \* **4. 41** (ex \* 3. 66). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso, Stradella, Radice.

*Sopprimere il comma 4.*

- 4. 42.** Malavenda.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* 6 marzo 1996, n. C 68/9 *aggiungere le parole:* fatta eccezione per i settori dell'agricoltura e della pesca.

- 4. 43.** (ex 3. 43) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere dopo le parole:* le agevolazioni previste *la seguente:* non

- \* **4. 44** (ex 3. 28). Cavaliere, Lembo, Oreste Rossi.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere dopo le parole:* le agevolazioni previste *la seguente:* non

- \* **4. 45.** Malavenda.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da:* purché non venga sino a: nel triennio

- 4. 46.** Malavenda.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* 180 milioni *con le seguenti:* 2 lire.

- 4. 47.** Malavenda.

*Seguono altri 3.100 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alle medesime parole.*

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* 180 milioni *con le seguenti:* 180.500 lire.

- 4. 48.** Malavenda.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato per intero o in parte, i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999 nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme e i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il

contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento ».

**4. 49** (ex 3. 18). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: destinate allo sino a: aree depresse.*

**4. 50.** Malavenda.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 51.** Malavenda.

*Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 31 marzo di ogni anno.*

**4. 52.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 53.** Malavenda.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: di concerto sino a: Ministro del tesoro.*

**4. 54.** Malavenda.

*Al comma 6, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e previo parere delle apposite commissioni parlamentari.*

**4. 57** (ex 3. 15.). Polizzi, Pampo, Colucci.

*Al comma 6, sostituire le parole: regolazione contabile con le seguenti regolazione contabile e finanziaria dei crediti.*

**4. 55.** Malavenda.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: di cui al comma 1.*

**4. 56.** Malavenda.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 210, al primo periodo le parole: « e per i due successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i cinque successivi »;

nel comma 211, la lettera a) è soppressa.

**4. 59** (\* 3. 44). Pezzoli, Fei, Bono.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Per l'accesso alle agevolazioni stabilite dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 si considerano destinatari delle agevolazioni le imprese di tutti i comuni compresi nell'area di un patto territoriale o di un contratto d'area, anche nel caso non siano presenti in tali comuni imprese finanziate attraverso il patto territoriale od il contratto d'area qualora l'ente provincia sia stato soggetto proponente o aderente al patto territoriale o al contratto d'area.

**4. 60.** (nuova formulazione) Stanisci, Rotundo, Mastroluca, Rizza, Pittella, Faggiano.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti parole: nonché nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata

ISTAT, rilevato per il 1997, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione.

**4. 61** (ex 3. 25). Cordoni, Biricotti, Evangelisti, Serafini, Veltri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è così modificato:

Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato ai diversi Fondi o Gestioni previdenziali tenendo conto, oltre che del numero delle pensioni erogate da ciascuno di essi, dei seguenti indicatori tratti dal consuntivo relativo all'anno precedente:

a) rapporto fra lavoratori attivi e pensionati;

b) risultanze gestionali;

c) rapporto tra importo medio della contribuzione effettivamente versata e importo medio delle pensioni in erogazione.

**4. 62** (ex 3. 4). Stradella, Radice.

*Al titolo 3, sostituire le parole: Incentivi per le piccole e medie imprese con le seguenti: Prebende per i padroni.*

**4. 63** Malavenda.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, è

concesso, per tre periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2000, un credito d'imposta per un importo pari a un milione di lire annue per ciascun nuovo dipendente assunto a partire dal 1° novembre 1998 fino al 31 dicembre 1999.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni e nelle aree interessate dalla deroga di cui agli articoli 92.3.c del Trattato di Roma.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro delle Finanze di concerto con Ministro del Lavoro, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta con riguardo anche alle condizioni previste dall'articolo 4 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A credito di imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.

**\* 4. 01.** (3. 05). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, è concesso, per tre periodi di imposta a decorrere dal 10 gennaio 2000, un credito d'imposta per un importo pari a un milione di lire annue per ciascun nuovo dipendente assunto a partire dal 1° novembre 1998 fino al 31 dicembre 1999.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e nelle aree interessate dalla deroga di cui agli articoli 92.3.c del Trattato di Roma.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro delle Finanze di concerto con Ministro del Lavoro, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta con riguardo anche alle condizioni previste dall'articolo 4 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A credito di imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.

\* **4. 02** (\* 3. 22) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Gli incentivi di cui al precedente articolo 3, nonché quelli previsti all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente al gruppo «Attività non precedentemente specificate — Altre attività», sono estese ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività su tutto il territorio nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**4. 04** (3. 0. 6). Paolo Colombo, Roscia, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 3-bis.

1. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-

vertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.

2. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma precedente possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.

3. Gli ulteriori residui sono destinati alla realizzazione di un programma di alloggi in locazione permanente da realizzarsi da parte di comuni, I.A.C.P., cooperative edilizia di abitazione, imprese di costruzione e da consorzi tra i soggetti suddetti, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, finalizzato a favorire la mobilità dei lavoratori dipendenti, da attuarsi nei tempi e con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

4. L'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La somma di lire 288 miliardi, è versata all'entrata dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo" ».

**4. 05** (ex 3. 04.) Radice, Stradella.

**COMPENSAZIONI****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui

agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,

sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce

riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

##### **ART. 14-bis.**

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

##### **ART. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole:* per i consumi nei territori

di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge*